

# FISCALITÀ IN EDILIZIA

---

Imposte dirette

# IMPOSTE SUI REDDITI

---

Irpef/Ires

# Classificazione ai fini reddituali degli Immobili

<b>Categoria</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Rappresentazione in bilancio CEE</b>
<b>Immobili strumentali per natura</b>	Categorie catastali A10, B, C, D ed E	Terreni e fabbricati (B.II.1)
<b>Immobili strumentali per destinazione</b>	Categorie catastali da A1 ad A9 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività dell'impresa	Terreni e fabbricati (B.II.1)
<b>Immobili merce</b>	Alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa	Rimanenze di merci (C.I.4)
<b>Immobili patrimonio</b>	Altri immobili	Terreni e fabbricati (B.II.1)

# Definizione di società immobiliari

Categoria	Oggetto dell'attività
<b>Società immobiliari di costruzione</b>	La costruzione e/o la ristrutturazione di immobili e la vendita
<b>Società immobiliari di compravendita</b>	l'acquisto e la vendita di beni immobili
<b>Società immobiliari di gestione</b>	la gestione di patrimoni immobiliari (Acquisto e successiva locazione)

# Redditi degli immobili di impresa

Tipologia impresa	Tipologia Immobile	Tipologia Imposta	Reddito fondiario	Reddito d'impresa
<b>Imprese individuali</b>	Immobili strumentali	Irpef		✓
	Immobili merce	Irpef		✓
	Immobili patrimoniali	Irpef	✓	
<b>S.n.c. ed S.a.s.</b>	Immobili strumentali	Irpef		✓
	Immobili merce	Irpef		✓
	Immobili patrimoniali	Irpef	✓	
<b>Società di capitali</b>	Immobili strumentali	Ires		✓
	Immobili merce	Ires		✓
	Immobili patrimoniali	Ires	✓	

# Immobili patrimonio

- Gli immobili patrimonio sia per le ditte individuali, che per le società di persone e le società di capitali producono **redditi fondiari** e non redditi d'impresa.
- Per tali redditi non è possibile dedurre costi dai proventi così determinati.
- Per gli immobili di **interesse storico ed artistico** sul reddito così determinato viene fatta una riduzione forfettaria del **50%**.
- Per gli immobili **locati** il canone di locazione può essere ridotto delle spese effettivamente sostenute sino ad un massimo del **15%** del canone; se tale importo è maggiore del valore attribuibile alla rendita catastale, sarà imponibile tale maggior valore. Per gli immobili di interesse storico ed artistico la riduzione è del **35%**.

# Immobili strumentali e immobili merce

- Gli immobili **merce** concorrono al reddito come differenza tra il costo di acquisto e/o di costruzione e/o di ristrutturazione e il ricavo che si realizza al momento della vendita; gli immobili che alla fine dell'esercizio non sono stati ultimati ovvero ceduti concorrono alla formazione del reddito come variazione delle rimanenze finali.
- Gli immobili **strumentali** posseduti direttamente dall'impresa per la propria attività concorrono al reddito a seguito della rilevazione della quota di ammortamento annuale e delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze derivanti a seguito di cessione a terzi;
- gli immobili **strumentali** concessi in **locazione** concorrono al reddito a seguito della rilevazione della quota di ammortamento annuale, del canone di locazione percepito e delle eventuali plusvalenze e/o minusvalenze derivanti a seguito di cessione a terzi.

# Ammortamenti deducibili fiscalmente

- La percentuale di ammortamento deducibile fiscalmente è stabilita dal D.M. 31.12.1988 nell'aliquota del **3%** (Tale aliquota è prevista sia per le imprese appartenenti al Gruppo XVI, industrie edilizie, sia per le altre imprese appartenenti al Gruppo residuale XXIII).
- I terreni non sono ammortizzabili.
- Le aree su cui insistono i fabbricati (terreno) non sono ammortizzabili, il relativo costo deve essere quindi scorporato dal prezzo di acquisto. Il costo da attribuire a tali aree, se non costituiscono oggetto di autonomo acquisto, è pari al maggior valore tra il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto ed il valore ottenuto applicando la percentuale del 20% (30% per i fabbricati industriali) al costo complessivo sostenuto.

# Imposte sui redditi - Cessioni immobili

Categoria immobile	Reddito
<b>Strumentale</b>	Plusvalenza/minusvalenza dovuta alla differenza tra il prezzo di cessione ed il valore netto fiscale (dato dalla differenza tra il costo di acquisto ed oneri accessori, eventualmente rivalutato, e le quote di ammortamento dedotte secondo le aliquote previste dal DM 31.12.1988)
<b>Merce</b>	Differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto e/o di costruzione e/o di ristrutturazione
<b>Patrimonio</b>	Plusvalenza/minusvalenza dovuta alla differenza tra il prezzo di cessione ed il valore netto fiscale (dato dal costo di acquisto ed oneri accessori, eventualmente rivalutato)

# Imposte sui redditi - Locazioni immobili

Categoria immobile	Reddito
<b>Strumentale</b>	Il canone di locazione rappresenta il ricavo, mentre il costo è rappresentato dalle spese di manutenzione e dalle quote di ammortamento dedotte secondo le aliquote previste dal DM 31.12.1988
<b>Merce</b>	E' prevista la locazione per le abitazioni destinate alla vendita nel periodo in cui restano invendute*
<b>Patrimonio</b>	Il canone di locazione rappresenta il ricavo dal quale possono essere dedotte le spese effettivamente sostenute sino ad un massimo del 15% del canone

\*L'Agenzia della Entrate, con R.M. 152/E/2004, ha chiarito che nelle ipotesi di **beni merce locati**, affinché permanga tale qualifica di beni merce, occorre avere riguardo alla durata del contratto di locazione, che deve essere, in ogni caso, limitata nel tempo. In sostanza tale operazione sui beni merce non ne modifica la destinazione commerciale, a condizione che la locazione stessa sia solamente temporanea e l'immobile resti destinato alla vendita.

# IMPOSTE SUI REDDITI

---

Irap

## Irap per le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/97)

- Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/97 istitutivo dell'Irap la **base imponibile** ai fini irap per le **società di capitali** e gli enti commerciali è costituita dalla **differenza** tra il **valore della produzione** (lettera A) ed i **costi della produzione** (lettera B) di cui all'art. 2425 del Codice civile. Tra i costi della produzione rientranti nella base imponibile sono però **esclusi**: le **svalutazioni degli immobili** (numero 10) lettera c)), la **svalutazione dei crediti** (numero 10) lettera d)) gli **accantonamenti per rischi** (numero 12) e gli **altri accantonamenti** (numero 13))
- A norma del successivo comma 3 del medesimo articolo 5, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e cioè gli **immobili patrimonio**, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
- Infine, il comma 4 del citato articolo 5 stabilisce che i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Quindi, per esempio, le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili strumentali ammortizzabili che siano state rilevate tra i proventi straordinari (fino al 31.12.2015, perché a partire dal 1.1.2016 è stato introdotto un nuovo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c. nel quale non compaiono più gli oneri e proventi straordinari) partecipano in ogni caso alla base imponibile Irap.

## Irap per le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis D.Lgs. 446/97)

- L'art. 5-bis del D.Lgs. 446/97 disciplina la modalità di determinazione della base imponibile irap per le società di persone e le imprese individuali.
- Per tali tipologie di aziende la base imponibile si calcola come differenza tra i ricavi realizzati per la cessione di beni e prestazione di servizi, cessioni di materie prime e sussidiarie ecc., le indennità conseguite a titolo di risarcimento e i contributi in denaro ricevuti e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
- Stando alla lettera della norma, per le società di persone e le imprese individuali, a differenza che per le società di capitali, **non** concorrono alla base imponibile Irap le plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni **immobili patrimonio**.
- Il comma 2 del citato articolo 5-bis dà la facoltà alle imprese in contabilità ordinaria di optare per la determinazione della base imponibile irap secondo le regole dettate per le società di capitali.

# Base imponibile Irap cessione immobili

<b>Categoria immobile</b>	<b>Reddito</b>	<b>Società di capitali e società di persone e imprese individuali che hanno optato per art.5</b>	<b>Società di persone e imprese individuali</b>
Immobilabile strumentale per natura e per destinazione	Plusvalenze/mi nusvalenze da cessioni	Imponibile	Imponibile
Immobilabile merce	Plusvalenze/mi nusvalenze da cessioni	Imponibile	Imponibile
Immobilabile patrimonio	Plusvalenze/mi nusvalenze da cessioni	Imponibile	<b>Non</b> Imponibile

# IUC

---

Imposta unica comunale (Comma 639 Legge  
27.12.2013 n.147)

- L'imposta unica comunale IUC (**Comma 639 Legge 27.12.2013 n.147**) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal **possesso di immobili** e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'**erogazione** e alla **fruizione di servizi comunali**. La IUC si compone dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

# IMU

---

Imposta municipale propria (Art. 8 D.Lgs. 23 del 2011)

# IMU – Presupposto e soggetti passivi

- L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (comma 1 articolo 8 D.Lgs. 23 del 2011).
- L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (comma 2 articolo 8 D.Lgs. 23 del 2011).
- Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (comma 1 articolo 9 D.Lgs. 23 del 2011).

## IMU – Fabbricati urbani

- **Fabbricati urbani**, unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto cui sia attribuibile autonoma rendita catastale. L'edificio in costruzione diventa fabbricato dal momento della sua ultimazione, fino a tale fase rientra nelle aree edificabili. Tra i fabbricati soggetti ad IMU rientra l'abitazione principale solo se compresa nelle categorie A1, A8 e A9.

# Imu fabbricati urbani - base imponibile

## Base imponibile

La base imponibile ai fini IMU viene calcolata applicando alla rendita rivalutata del 5% i coefficienti espliciti nella tabella seguente:

<b>Categoria catastale</b>	<b>Coefficiente</b>
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11	160
A/10	80
B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8	140
C/1	55
C/2, C/6, C/7	160
C/3, C/4, C/5	140
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10	65
D/5	80

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile come sopra calcolata viene ridotta del 50%.

## Imu fabbricati urbani - aliquote

- L'aliquota è stabilita dal comune che può decidere di aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base pari allo 0,76%, mentre può aumentare o diminuire di 0,2 punti percentuali l'aliquota stabilita per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 pari allo 0,40%.
- Per i fabbricati di cui al gruppo D, l'aliquota dello 0,76% (riservata integralmente alle casse dello Stato) può solo essere aumentata dal Comune fino a 0,3 punti percentuali.

Tipologia immobile	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11	0	0
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9	0,20%	0,60%
Categoria D	0,76%	1,06%
Tutti gli altri immobili	0,46%	1,06%

## Imu fabbricati urbani

- Per i beni immobili non locati l'IMU assorbe il reddito fondiario del fabbricato che, quindi, non va assoggettato a IRPEF e relative addizionali;
- Per i beni immobili locati, invece è dovuta sia l'Imu che l'Irpef e relative addizionali.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti ancora in catasto la base imponibile è data dal costo di acquisto più costi incrementativi il tutto moltiplicato per un coefficiente determinato anno per anno da apposito DM (coefficiente per il 2016: 1,01).
- **Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice finché non siano locati, per gli immobili soggetti ad importanti interventi di recupero previsti dall'art. 3 lett. c), d), f) DPR 380/2001 e per gli immobili delle cooperative edilizie finché non sono assegnati vi è una generale esenzione dall'imposta municipale propria.**

# Imu - Fabbricati rurali

- **Fabbricati rurali:** Costruzioni iscritte al catasto con specifica annotazione o comunque appartenente alla categoria catastale D/10.
- Tali fabbricati rurali se sono adibiti ad uso abitativo seguono le stesse regole illustrate per gli altri fabbricati, mentre se sono strumentali agli usi agricoli non scontano l'Imu.

Tipologia immobile	Imu
Fabbricati rurali ad uso abitativo	Base imponibile ed aliquote come fabbricati urbani
Fabbricati rurali strumentali agli usi agricoli	Esenti Imu

## Imu - Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP

- **Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP** (Imprenditori agricoli professionali), si considerano sempre agricoli e sono **esenti** dall'imposta.

Tipologia immobile	Imu
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	Esenti Imu

# Imu - Area fabbricabile

- Imponibile ad Imu è il **valore venale in comune commercio**. L'aliquota è quello dello 0,76% diminuita o aumentata al massimo di un 0,3%.
- L'IMU assorbe l'Irpef e relative addizionali sul reddito dominicale del terreno **non affittato**. Se il terreno è **affittato**, le imposte dirette sono dovute anche sul reddito dominicale, nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto per usi agricoli, o sul reddito diverso, nel caso di terreno concesso in affitto per usi diversi.

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquota minima</b>	<b>Aliquota massima</b>
Area fabbricabile	0,46%	1,06%

# Imu - Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP

- **Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP** sono soggetti ad Imu. L'aliquota è quello dello 0,76% diminuita o aumentata al massimo di un 0,3%. La base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (comma 1 numero 5 art. 13 D.L. 201/2011).
- L'IMU assorbe l'Irpef e relative addizionali sul reddito dominicale del terreno **non affittato**. In tal caso restano dovute le imposte dirette sul reddito agrario da parte del proprietario che utilizza il terreno direttamente. Se il terreno è **affittato**, le imposte dirette sono dovute anche sul reddito dominicale, nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto per usi agricoli, o sul reddito diverso, nel caso di terreno concesso in affitto per usi diversi.

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquota minima</b>	<b>Aliquota massima</b>
Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP	0,46%	1,06%

# TASI

---

(art. 1 co. 669 e seguenti della L. 147/2013)

# Disciplina

- La disciplina della TASI è contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (art. 1 co. 669 e seguenti della L. 147/2013, come modificato all'art. 1 co. 11-16 L. 208/2015). Tuttavia, le regole specifiche di applicazione sono stabilite dai singoli Comuni nell'esercizio della propria potestà regolamentare.

# Tasi - Presupposto impositivo

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di **fabbricati** e di **aree edificabili**, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (L. 147/2013 art. 1 co. 669 come modificato dall'art. 1 c.14 L. 28.12.2015 n. 208).
- Dall'anno 2016, è prevista **l'esenzione dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze**, salvo in caso di immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

# Tasi - Base imponibile

- La base imponibile è la stessa di quella prevista per l'Imu (L. 147/2013 art. 1 co. 675), per cui viene calcolata, per quanto riguarda i fabbricati urbani, applicando alla rendita rivalutata del 5% i coefficienti espliciti nella tabella seguente:

<b>Categoria catastale</b>	<b>Coefficiente</b>
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11	160
A/10	80
B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8	140
C/1	55
C/2, C/6, C/7	160
C/3, C/4, C/5	140
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10	65
D/5	80

# Tasi - Immobile occupato da inquilino

- Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota prevista. In caso di mancata adozione della delibera comunale, la percentuale dovuta dall'inquilino è fissata ex lege in misura pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (art. 1 c. 14 lett. d) L. 28.12.2015 n. 208).
- Dall'anno 2016, è prevista l'**esenzione** dalla TASI anche per gli **inquilini** che abbiano destinato l'immobile detenuto ad **abitazione principale** e relative pertinenze, salvo in caso di immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Resta a carico del proprietario locatore la Tasi limitatamente alla percentuale fissata dal Comune.

# Tasi - Immobile in leasing

- Nel caso di immobile oggetto di contratto di leasing, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto (L. 147/2013 art. 1 co. 672).

# Tasi - Aliquote

- L'aliquota di base della TASI è pari all'**1 per mille** (L. 147/2013 art. 1 co. 676).
- Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'**azzeramento**.
- Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU** per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al **10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (L. 147/2013 art. 1 co. 677).

# TARI

---

(art. 1 co. 641 e seguenti della L. 147/2013)

# Tari - Presupposto

- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

# Tari - Soggetti passivi

- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

# Tariffa e superficie assoggettata al tributo

- La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- La **superficie** sulla quale è dovuta la TARI è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

## Tari - Addizionale provinciale (TEFA)

- All'importo dovuto delle TARI si applica, in più, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura percentuale deliberata dalla provincia (tra l'1% e il 5% della TARI).

## Tari - Riduzioni ed esenzioni (comma 659 L. 147/2013)

- Il comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.